



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

115. Premendo sommamente &c. Prorogatio termini in præcedenti Edicto  
assignati illis, quibus Jus competit concedendi Privilegia, seu Diplomata  
Patenti nuncupata pro eorum exhibitione in Secretaria ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



1719.

## PROROGATIO.

VI.

Termini in præcedenti Edicto assignati illis, quibus Jus competit concedendi Privilegia, seu Diplomata Patenti nuncupata pro eorum exhibitione in Secretaria Status, una cum notula Officialium ab ipsis deputatorum sub poena amissionis Privilegii.

*Fabrizio del Titolo de' SS. Giovanni, e Paolo della Santa Romana Chiesa Prete Cardinal. Paulucci.*

**P**remendo sommamente alla Santità di Nostro Signore, che la Giustizia habbia il suo corso, con l'osservanza di quanto si prescrive nell'Editto pubblicato li 4. Aprile 1718. per la dichiarazione di quelli casi, e di quelle condizioni, che devono essere adempite, acciò li Patentati, e Privilegiati possino godere il Privilegio del Foro; E perche trà le altre condizioni veniva principalmente ordinato, che tutte le persone in esso nominate, alle quali in qualsivoglia modo compete il Jus di concedere le Patenti, e Privilegii fossero tenute dentro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell' enunciato Editto trasmettere in Segreteria di Stato la nota distinta degli Ufficii necessarii, per i quali intendevano di dare le dette Patenti col numero determinato, e qualità precisa di detti Uffiziali, con avvertire alli detti Patentati, e Privilegiati, che se non fosse stata trasmessa la nota sudetta, ò che essi ritenessero Patenti concesse per altro Ufficio diverso da quelli, che fossero stati espressi in detta nota, ò che fossero di numero eccedente al già determinato nella medesima, non gl'avria suffragato alcun Privilegio di Foro, e si farebbero considerati, come se tali Privilegii, e Patenti non fossero loro stati concessi, e come più amplamente si dispone in detto Editto, al quale in tutto, e per tutto si habbia relatione; Ma ciò non ostante da molti è stata trascurata dentro il termine ivi prefisso la detta trasmissione: Onde tutti li Giudici, e Tribunali per altro competenti sono rimasti in piena libertà di procedere in qualunque Causa tanto civile, quanto criminale, e mista di simili Patentati senza verun riguardo alla loro pretesa esenzione; Tuttavia la Santità di Nostro Signore usando della sua paterna clemenza si è degnata di prorogare per un altro mese dalla data della presente il termine alle persone sudette per trasmettere in Segreteria di Stato l'enunciata nota, dopo il qual termine intende, e vuole, che senza alcun ritardo si proceda liberamente nelle cause come sopra, e rispettivamente contro li Patentati, e Privilegiati di quelle persone, che non l'averanno trasmessa senz'altra dichiarazione, decreto, ò risoluzione di qualsivoglia Giudice, Tribunale, ò Congregazione: E senza speranza di altra Proroga, ò ulterior dilazione. Et acciò ad alcuna delle sopradette Persone non possa giovare la scusa, ò pretesto d'ignoranza; ò di figurata tolleranza; Ordina, e commanda la Santità Sua, che la presente Notificazione pubblicata, & affissa che sarà ne'luoghi soliti di Roma, e di quelle Città ancora, ove risiedono li Presidi delle Provincie, e nelle quattro Legazioni di Romagna, Ferrara, Urbino, e Bologna obblighi, & astringa ogni uno in tutto lo Stato immediatamente, e mediatamente soggetto alla S. Sede, come se in ciascun luogo particolare anco mediato fosse stata pubblicata, & ad ogni persona particolarmente intimata. Dato in Roma questo dì 7. Febrato 1719.

F. Card. Paulucci.

*Bullarium Romanum Continuatio Pars II.*

*Die, mense, & anno, quibus supra, supradicta Notificatio affixa, & publicata fuit ad valvas Curie Innocentianæ, in acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Batiolum Apost. Cur.*

Joannes Trifellius Mag. Cur.

## EDICTUM.

Cautelas præscribens observandas à Gubernatoribus localibus, & Custodibus Portarum quoad testimonia sanitatis, cum aliis Ordinationibus ad arcendum à Pontificia ditione pestilentia flagellum opportunis.

*Fabrizio Vescovo d'Albano della Santa Romana Chiesa Card. Paulucci.*

**A**ncorche dalla Santità di Nostro Signore siano state sin'ora prese tutte quelle misure, e precauzioni, che nelle presenti calamitose contingenze del consaputo mal contagioso introdotto in Marsilia, conveniva di prendere per preservare la salute de' proprii Sudditi da qualunque pericolo; riflettendo nondimeno con la sua paterna vigilanza, che la più forte, e più efficace di ogni altra cautela, è quella di togliere, per quanto sia possibile i pretesti, e l'occasione di poter contravenire ai precedenti Editti, per mezzo dei quali è stato interdetto, ò sospeso alla detta Città di Marsilia, e ad altri Paesi, e Luoghi in essi descritti il commercio con lo Stato Ecclesiastico, hà stimato indispensabile di rinnovare, e di confermare, siccome col presente Bando rinnova, e conferma, tutto ciò, che n'egl'altri già pubblicati sotto li trè, dieci, quattordici, e quindici del corrente è stato disposto, e di render più sicuro il loro adempimento con l'introduzione de i bulletini di Sanità, di modo che non possa alcuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, che sia, benchè Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, e in qualsivoglia modo privilegiata, & esente, la quale avesse bisogno d'individua, especial mentione, ancorche provenisse da Paesi non interdetti, nè sospetti, entrare nello Stato Ecclesiastico, tanto per Mare, quanto per Terra senza esser munita de' predetti bulletini, ò fedi di Sanità. Vuole dunque la Santità Sua, che ciascheduna di dette persone nel primo ingresso, che farà nel Dominio Pontificio da qualunque parte, che ciò segua, si presenti avanti quel Governatore, ò Giudicente, che sarà più prossimo al Luogo, per dove avrà avuto l'ingresso nel mentovato Dominio, che si esibisca al medesima l'accennate fedi, nelle quali dovranno essere esattamente descritte non solamente le persone istesse dei Passaggieri, e la loro età, e Luoghi di dove faranno partiti, ma ancora le mercanzie, animali, & altre robbe, che seco conduceessero, quantunque fosse notorio, che procedessero da Paesi liberi, sopra i quali non potesse cadere veruna, benchè minima ombra di sospetto, e che volendo proseguire il loro viaggio per il rimanente dello Stato, facciano una simile esibizione in ogni luogo, per cui passeranno, sotto pene corporali gravissime da estendersi anche à quella della vita secondo le circostanze de' casi, nelle quali incorreranno tanto i principali Contraventori, quanto qualunque altro, che desse loro ajuto, ò assistenza per contravenire, e della perdita delle loro mercanzie, animali, & altre robbe. E siccome farebbe più grave delitto, e più fraudolenta la contraventione, se per elu-

Q q 3

dere